

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-69 del 09/01/2024
Oggetto	Rinnovo concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio argini in sponda destra del Fiume Po nei Comuni di Riva del Po e Mesola. Proc. Cod. FE03T0051 Richiedente: Az. Agr. Zanirato Roberto
Proposta	n. PDET-AMB-2024-77 del 09/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno nove GENNAIO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio argini in sponda destra del Fiume Po nei Comuni di Riva del Po e Mesola.

Proc. Cod. FE03T0051

Richiedente: Az. Agr. Zanirato Roberto

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
 - la DDG 162/2022 del 22/12/2022 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
 - la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 che ha prorogato all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell’unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara già conferito dal 01.11.2019 con atto n. 882/2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019 e successive proroghe e nuovo assetto organizzativo;
 - la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
 - la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
 - la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
 - la DDG n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;
- RICHIAMATA** la determinazione n. 5502 del 25/10/2018 con la quale il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato per 6 anni alla Società Agricola Zanirato Roberto, C.F. ZNRRRT65P24A059T P.IVA 01011250295, la concessione relativa all’occupazione di un’area del demanio idrico del Fiume Po nei Comuni di Riva del Po (FE) e Mesola (FE), ad uso sfalcio argini come di seguito ubicati:

Argine destro del fiume Po e Po di Goro, lato campagna, in località Berra e Mesola tra gli stanti 106-128 e 129-146 in Comune di Riva del Po e Mesola - AI_FE_2 coi seguenti riferimenti catastali relativi ai terreni demaniali occupati:

Comune censuario Riva del Po sez. Berra:

Fg. 5 mapp. 9-15-113-115-117-119-121-123-125; Fg. 6 mapp. 6-66-68; Fg. 7 mapp. 21-23-25-29; Fg.8 mapp. 1-12-18; Fg. 9 mapp. 5-279-283; Fg. 10 mapp. 6; Fg. 12 mapp. 1; Fg. 14 mapp. 8; Fg. 15 mapp. 14-88-89-90-91-92-93-94-101-102-103-104-105-106; Fg. 16 mapp. 3-29; Fg. 17 mapp. 26-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-262-270-274-276-293; Fg.18 mapp. 15-74-290-293-295-297-299-323-325-326-328-330-332-334-336-338-340-342-344-346-348-351-353; Fg. 19 mapp. 18-19-36-38-40-42-44-46-48-49-50-52-54; Fg. 22 mapp. 173-175-177; Fg. 24 mapp. 44-45; Fg. 30 mapp. 200-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-2005-2047;

Comune censuario Mesola:

Fg.1 mapp. 136-137-346-347-349-351-353-355-357-359-382-384-386-388-390-392-394-396-398-400-402-404-406-408-410-411-415-417-419-421-423-425-427-429; Fg. 2 mapp. 34-37-104-688-1284-1286-1288-1290;

Superficie: ha 77,7466;

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 08/09/2023 registrata al PG/2023/152739 del 08/09/2023 con cui il sig. Zanirato Roberto, c.f. ZNRRRT65P24A059T residente in Loc. Bellombra, in via Goresina Superiore, n. 68 del Comune di Adria (RO) titolare dell'Azienda Agricola Zanirato Roberto, C.F. ZNRRRT65P24A059T P.IVA 01011250295 con sede legale nel Comune di Adria (RO), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 5502 del 25/10/2018 dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 293 del 25/10/2023

senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4060016 "Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- AIPO Agenzia Interregionale Fiume Po, che ha dettato le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico e disciplinare allegato Rif. 6029/A3 del 18/12/2023, assunto al protocollo ARPAE PG/2023/214590 del 18/12/2023, che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

Visto la Direttiva approvata con determina dirigenziale n. 14585 del 03/07/2023 da parte della Regione Emilia-Romagna, contenente le norme per l'ottenimento della semplificazione ai fini dell'ottenimento del pre-parere V.inc.A., le cui prescrizioni, contenute nel disciplinare allegato, sono state accettate con dichiarazione PG/2023/189428 del 08/11/2023 conservata agli atti;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 5502/2018, il concessionario risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 31/12/2023;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2023 in € 1.467,28 per l'occupazione ad uso sfalcio prodotti vegetali nascenti già pagato in data 16/03/2023;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 1.467,28;
- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 5502/2018 in € 1.255,20 così come integrato in data 17/10/2018;
- di quantificare in € 212,08 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 04/09/2023 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- in data 29/12/2023 tramite PagoPA l'importo di 212,08 a titolo integrazione deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare alla Società Agricola Zanirato Roberto, C.F. ZNRRRT65P24A059T P.IVA 01011250295, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Po, di ha 77,7466 sita in Argine destro del fiume Po e Po di Goro, lato campagna, in località Berra e Mesola tra gli stanti 106-128 e 129-146 in Comune di Riva del Po e Mesola - AI_FE_2 coi seguenti riferimenti catastali relativi ai terreni demaniali occupati:

Comune censuario Riva del Po sez. Berra:

Fg. 5 mapp. 9-15-113-115-117-119-121-123-125; Fg. 6 mapp. 6-66-68; Fg. 7 mapp. 21-23-25-29; Fg.8 mapp. 1-12-18; Fg. 9 mapp. 5-279-283; Fg. 10 mapp. 6; Fg. 12 mapp. 1; Fg. 14 mapp. 8; Fg. 15 mapp. 14-88-89-90-91-92-93-94-101-102-103-104-105-106; Fg. 16 mapp. 3-29; Fg. 17 mapp. 26-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-262-270-274-276-293; Fg.18 mapp. 15-74-290-293-295-297-299-323-325-326-328-330-332-334-336-338-340-342-344-346-348-351-353; Fg. 19 mapp. 18-19-36-38-40-42-44-46-48-49-50-52-54; Fg. 22 mapp. 173-175-177; Fg. 24 mapp. 44-45; Fg. 30 mapp. 200-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-2005-2047;

Comune censuario Mesola:

Fg. 1 mapp. 136-137-346-347-349-351-353-355-357-359-382-384-386-388-390-392-394-396-398-400-402-404

-406-408-410-411-415-417-419-421-423-425-427-429; Fg. 2 mapp.

34-37-104-688-1284-1286-1288-1290;

per uso sfalcio argini, codice pratica FE03T0051;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2028**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario/a in data 29/12/2023 (PG/2024/2453 del 09/01/2024);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 1,467,28 euro, già pagati per l'anno in corso in data 16/03/2023;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 1.467,28 euro;
6. di dare atto che il richiedente ha versato:
 - in data 04/09/2023 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 29/12/2023 tramite PagoPA l'importo di 212,08 a titolo integrazione deposito cauzionale;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE previsti dal D.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti in materia, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione entro il medesimo termine e relative ricevute del pagamento effettuato;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio

Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Società Agricola Zanirato Roberto, C.F. ZNRRRT65P24A059T P.IVA 01011250295 (cod. pratica FE03T0051).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Po e Po di Goro, individuata Argine destro del fiume Po e Po di Goro, lato campagna, in località Berra e Mesola tra gli stanti 106-128 e dal 129-146 in Comune di Riva del Po e Mesola - AI_FE_2 di cui ai riferimenti catastali relativi ai terreni demaniali occupati seguenti:

Comune censuario Riva del Po sez. Berra:

Fg. 5 mapp. 9-15-113-115-117-119-121-123-125; Fg. 6 mapp. 6-66-68; Fg. 7 mapp. 21-23-25-29; Fg.8 mapp. 1-12-18; Fg. 9 mapp. 5-279-283; Fg. 10 mapp. 6; Fg. 12 mapp. 1; Fg. 14 mapp. 8; Fg. 15 mapp. 14-88-89-90-91-92-93-94-101-102-103-104-105-106; Fg. 16 mapp. 3-29; Fg. 17 mapp. 26-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-262-270-274-276-293; Fg.18 mapp. 15-74-290-293-295-297-299-323-325-326-328-330-332-334-336-338-340-342-344-346-348-351-353; Fg. 19 mapp. 18-19-36-38-40-42-44-46-48-49-50-52-54; Fg. 22 mapp. 173-175-177; Fg. 24 mapp. 44-45; Fg. 30 mapp. 200-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-2005-2047;

Comune censuario Mesola:

2. Fg. 1 mapp. 136-137-346-347-349-351-353-355-357-359-382-384-386-388-390-392-394-396-398-400-402-404-406-408-410-411-415-417-419-421-423-425-427-429; Fg. 2 mapp. 34-37-104-688-1284-1286-1288-1290; come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

3. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a ha 77,7466, è destinata ad uso sfalcio argini.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 1.467,28 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 1.467,28 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2028**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della

concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in

riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione Zanirato Roberto;

- numero identificativo della concessione FE03T0051;
- scadenza della concessione 31/12/2028.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile o AIPO.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO E DA ENTE PARCO, SERVIZIO PARCHI, ETC..

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. PG/2023/214590 del 18/12/2023 da AIPO:

“ARTICOLO 1

Oggetto della concessione, prescrizioni e modalità di fruizione

1° Nella concessione sono compresi tutti i prodotti vegetali nascenti sulle superfici arginali: scarpate e banche a partire dall'unghia dell'arginatura lato campagna verso l'alto sino al limite della fascia della larghezza di ml 2,00 (due) a lato della pavimentazione stradale in sommità dell'argine, senza alcuna esclusione.

2° In particolare, nei tratti in cui lo sfalcio non possa essere agevolmente effettuato con mezzi meccanici per la presenza di difficili conformazioni morfologiche delle arginature lo stesso dovrà essere effettuato o completato a mano.

3° Le superfici arginali dovranno essere mantenute esclusivamente a prato naturale, per cui la Ditta concessionaria sarà tenuta a tagliare anche le erbe nocive, i cespugli, gli arbusti e simili almeno due volte all'anno, in Maggio ed in Agosto, in modo che dette piante possano essiccarsi, salvo a procedere, se venisse richiesto dall'Ufficio A.I.P.O., anche alla estirpazione delle loro radici ed al conseguente ripristino delle pertinenze arginali.

4° Lo sfalcio dei prodotti erbosi dovrà avvenire normalmente almeno 2 (due) volte all'anno, la prima nei mesi di Aprile - Maggio - Giugno e la seconda in Agosto - Settembre - Ottobre; sarà facoltà della Ditta concessionaria effettuare eventuali ulteriori sfalci qualora gli eventi climatici lo permettessero.

5° Le rotoballe dovranno essere sempre rimosse dalle banche e sottobanche arginali al fine di non intralciare in alcun modo il transito dei mezzi dell'Amministrazione/Protezione Civile durante il servizio di piena.

ARTICOLO 2

Obblighi

1° La Ditta concessionaria rimarrà sempre responsabile verso l'Amministrazione Regionale concedente e l'A.I.P.O dell'esecuzione di tutti gli obblighi, divieti e condizioni del presente disciplinare per l'intera sua durata.

2° Lo sfalcio delle erbe ed il taglio della vegetazione dovranno essere completi in ogni parte orizzontale ed in scarpata, senza alcuna esclusione ed eseguiti in modo da non arrecare danno alle sedi ed ai terreni arginali.

3° La Ditta concessionaria sarà l'unica responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza dalla presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico (A.I.P.O compresa) e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente e l' A.I.P.O da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando la sola ed unica responsabile sia civilmente che penalmente.

4° Nell'esecuzione dei lavori di sfalcio deve essere adottata dal concessionario ogni cura al fine di evitare danni ai manufatti demaniali (pista di servizio, stanti, segnali stradali, piezometri ecc.) in caso di danneggiamenti alle opere predette il concessionario dovrà provvedere alla riparazione a tutta sua cura e spese.

5° La Ditta concessionaria ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al personale idraulico dell'ufficio A.I.P.O di Ferrara competente per zona l'eventuale rinvenimento, anche dubbio, di tane, frane, erosioni, avvallamenti, smottamenti, ecc. rilevate durante le operazioni di sfalcio delle arginature e delle pertinenze demaniali.

6° In ogni caso il taglio delle erbe e l'utilizzo del prodotto erboso sono subordinati alle esigenze di polizia idraulica.

7° L'ufficio A.I.P.O potrà pertanto far anticipare o posticipare alla Ditta concessionaria lo sfalcio delle erbe ed il taglio della vegetazione in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio ancora dell'ufficio, ciò fosse ritenuto necessario, senza che la Ditta

concessionaria abbia diritto ad accampare e richiedere compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

8° La Ditta concessionaria sarà obbligata in ogni caso ad effettuare lo sfalcio con le modalità di cui al precedente comma 2° di questo articolo anche qualora le operazioni di sfalcio non fossero ritenute remunerative rispetto al valore del prodotto.

ARTICOLO 3

Divieti

1° La Ditta concessionaria non potrà cedere la concessione, né subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, l'oggetto della presente concessione.

2° La Ditta concessionaria comunque non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio, anche totale, delle superfici da parte di soggetti incaricati dall'Ufficio nel caso dovesse verificarsi la necessità di provvedervi con urgenza ad insindacabile giudizio dell'Ufficio stesso.

3° E' vietata alla Ditta concessionaria la realizzazione di lavorazioni agricole che tendano ad alterare lo stato delle scarpate e dei piani delle banche, mentre sono consentiti, previa autorizzazione del preposto personale idraulico dell'Ufficio, eventuali piccoli interventi di rastrellatura e risemina delle superfici arginali concesse.

4° E' vietato il pascolo del bestiame sulle arginature, secondo quanto stabilito dall'art. 96) - lett. i del T.U. 25/07/1904 n. 523, sotto pena di incorrere nelle sanzioni previste e di rispondere dei danni provocati.

5° L'uso diverso della superficie da quello stabilito comporterà la revoca della concessione.

6° Saranno inoltre applicabili tutte le discipline sulla Polizia Idraulica stabilite dal T.U. sopramenzionato, dalle Leggi e normative della Regione Emilia - Romagna, da quelle sui Lavori Pubblici, dai regolamenti sulle Opere Idrauliche, nonché tutte quelle altre speciali disposizioni già emanate o che fossero in seguito emanata dalle competenti autorità.

ARTICOLO 4

Eccezioni

1° L'Ufficio di Ferrara dell'A.I.P.O si riserva la facoltà di eseguire lavori, riparazioni, rilievi di qualunque specie, effettuare depositi di terra e di materiale, impiantare baracche ed in generale occupare, modificare od alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo le superfici arginali oggetto di concessione.

2° Per la conseguente eventuale riduzione delle quantità di prodotto erboso derivante dalle attività di cui al comma precedente la Ditta concessionaria non avrà diritto per accampare e/o richiedere compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

ARTICOLO 5

Transiti

1° Giacché nella tratta interessata le sommità arginali sono in concessione all'Amministrazione Provinciale ed adibite a ciclopista denominata "Destra Po", l'utilizzo di tali sommità nonché quello delle relative rampe d'accesso sarà consentito soltanto a seguito di espressa autorizzazione che la Ditta concessionaria dovrà richiedere all'Amministrazione Provinciale stessa.

2° Il transito sulle banche e negli ambiti arginali con i mezzi ed i veicoli necessari al taglio delle erbe ed alla loro asportazione è consentito solo ed esclusivamente ai mezzi che sono nella disponibilità della Ditta concessionaria la quale avrà cura di evitare che, dall'uso di tali mezzi e veicoli, vengano arrecati abbassamenti e solcature alle superfici arginali e/o danni ai prodotti erbosi di altre Ditte concessionarie.

3° Ai soli fini delle operazioni di sfalcio è altresì permesso alla Ditta concessionaria di transitare sulla fascia di rispetto pedearginale di proprietà privata, della larghezza di metri 4, prevista dall'art. 96) - lett. f - del T.U. n. 523/1904, rimanendo in ogni caso la Ditta stessa unica responsabile degli eventuali danni reali o presunti arrecati ai beni di proprietà privata.

ARTICOLO 6

Durata dell'autorizzazione e sua eventuale sospensione e revoca

1° La validità del presente parere è subordinata alla durata della concessione regionale.

2° Il presente parere potrà peraltro essere revocato o sospeso in qualsiasi momento, qualora, ad insindacabile giudizio dell'A.I.P.O, ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori.

3° Anche la parziale o totale inosservanza da parte della Ditta concessionaria delle condizioni, divieti ed obblighi del presente disciplinare potrà dar luogo alla revoca del presente parere, senza che la Ditta possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.

ARTICOLO 7

Disposizioni finali

1° Poiché il presente Disciplinare Tecnico è attinente soltanto alla tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte del procedimento amministrativo di competenza dell'ARPAE Ferrara.

2° Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla emanazione del presente Disciplinare ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

3° Considerato che la pertinenza idraulica può presentare irregolarità di quota del terreno con localizzati ed imprevedibili avvallamenti, tane di animali nocivi e buche, codesta Ditta, e/o chi per essa, dovrà adottare tutte le accortezze e precauzioni necessarie ai fini di salvaguardare la propria salute e sicurezza. "

2. Si riportano le prescrizioni adottate dalla Regione Emilia-Romagna Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane, accettate dalla Ditta Zanirato Roberto con dichiarazione pervenuta con PG/2023/189428 del 08/11/2023 al fine di accedere alla semplificazione per l'ottenimento del pre-parere V.inc.A, come da Direttiva approvata con determina dirigenziale n. 14585 del 03/07/2023:

1° Che l'intervento di sfalcio interessa una sola sponda (taglio a sponde alternate); in alternativa è possibile sfalciare/trinciare la vegetazione su entrambe le sponde a condizione di lasciare una fascia non sfalciata/trinciata di 2 m a partire dal ciglio di sponda a contatto con l'acqua; negli argini, comprensivi delle sommità, delle scarpate interne ed esterne, delle banche e della fascia di rispetto di 4 m dal piede delle scarpate interne ed esterne, il taglio e lo sfalcio/trinciatura può interessare entrambe le sponde;

2° Che non si effettua il diserbo con prodotti chimici o con pirodiserbo.



ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI



1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.



2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.



3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.









SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.